

STATUTO OSSERVATORIO SUD

PREMESSA

Osservatorio Sud è un'Associazione di promozione della cultura della pace, dei diritti umani e della solidarietà sociale tra le persone ed i popoli, del rispetto di tutti gli esseri e le forme viventi e della promozione di un rapporto di rispetto della Madre Terra, per il principio secondo il quale non è la Terra che appartiene all'uomo, ma l'uomo che appartiene alla Terra.

Osservatorio Sud fonda le sue radici nei principi costituzionale e nelle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone, sanciscono il ripudio della guerra e di ogni forma di violenza e promuovono la cooperazione fra i popoli (secondo quanto sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, dalla Costituzione della Repubblica Italiana) ed opera attraverso progetti sia a livello locale che nazionale ed internazionale.

COSTITUZIONE

Art.1

E' costituita l'Associazione denominata "Osservatorio Sud" con sede in Bari, in via Buccali 120/B, coerentemente alle indicazioni di principio contenute in premessa. L'Associazione potrà costituire sedi nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali; la responsabilità giuridica e fiscale di tali sedi sarà oggetto di apposita delibera del Consiglio di Coordinamento di seguito definito all'art.15; tutti gli organi dell'Assemblea agiranno secondo il principio della ricerca del consenso.

FINALITÀ

Art.2

L'Associazione non persegue fini di lucro e non è, pertanto, consentita la distribuzione anche indiretta di utili o di avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale, né di qualsiasi altra utilità economicamente valutabile.

Ai soci è consentito ricevere rimborsi per spese documentate, la cui entità verrà stabilita di volta in volta dal Consiglio di Coordinamento.

Art.3

L'Associazione ha le seguenti finalità:

1. l'affermazione e la difesa dei beni comuni;
2. la solidarietà sociale;
3. l'impegno per l'affermazione di una cultura non violenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti;
4. l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, anche attraverso il supporto a progetti di cooperazione internazionale, per l'affermazione della giustizia sociale fra i Nord ed i Sud del mondo, e l'affermazione dei diritti umani in ogni luogo;
5. la promozione di una cultura pratica della convivenza civile, delle pari opportunità e dei diritti umani; la non discriminazione delle persone sulla base delle differenze culturali,

etniche, religiose, di genere e di orientamento sessuale; la tutela delle minoranze.

6. la promozione di un rapporto di rispetto della Madre Terra e di tutti gli esseri e le forme viventi;
7. la promozione di una società aperta e interculturale;
8. la promozione della partecipazione alle azioni di solidarietà internazionali di cittadinanza mondiale;
9. la promozione della finanza etica, del consumo critico (ovvero della responsabilità applicata alle scelte di consumo quotidiano), del non spreco, del consumo essenziale e di ogni pratica economica e sociale che favorisca un'emancipazione dallo sfruttamento.

Art.4

I principi e le finalità del presente Statuto non possono essere oggetto di revisione statutaria.

ORDINAMENTO

Art.5

Per il perseguimento delle su indicate finalità e di quelle ad esse collegate, l'Associazione si propone di realizzare le seguenti attività:

- attività di cooperazione, socio-politiche, di informazione, formazione, di ricerca, culturali e ricreative;
- centro di documentazione e biblioteca;
- ogni altra iniziativa coerente con i principi e le finalità ispiratrici dell'Associazione.

Per il perseguimento delle proprie finalità e per realizzare le conseguenti attività, l'Associazione si organizza in gruppi tematici; l'Associazione si dota, inoltre, del sito web www.osservatoriosud.org.

Art.6

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che si riconoscono e accettano i principi, le finalità e le regole del presente Statuto.

Art.7

È impegno tassativo di tutti i soci e, in particolare, del Consiglio di Coordinamento, salvaguardare le finalità di cui all'art.3.

Il numero dei soci è illimitato. Le domande di iscrizione all'Associazione verranno vagliate ed approvate insindacabilmente dal Consiglio di Coordinamento.

I soci si distinguono in:

- fondatori;
- onorari;
- ordinari.

Art.8

Sono soci fondatori tutti i partecipanti all'assemblea di costituzione dell'Associazione e sottoscrittori del presente Statuto. Essi versano una quota associativa annuale ordinaria fissata dal Consiglio di Coordinamento.

Art.9

Sono soci ordinari tutti gli iscritti all'Associazione. Essi versano una quota associativa annuale ordinaria fissata dal Consiglio di Coordinamento.

Art.10

Il Consiglio di Coordinamento può nominare soci onorari:

- i soci decaduti dalla qualifica di socio ordinario che abbiano riportato meriti particolari in seno all'Associazione;
- coloro che, pur estranei all'Associazione, si sono distinti in ragione di particolari sostegni dati all'Associazione stessa e/o di condivisione degli stessi principi.

Art.11

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare, di eleggere gli organi dell'Associazione e di farsi elegger negli stessi; ogni socio può recedere, in qualunque momento, dall'Associazione.

Tutti i soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e le risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione.

Qualora un socio tenga un comportamento palesemente difforme dai principi, dalle finalità e dalle regole dell'Associazione, tale da recare pregiudizio agli scopi o al patrimonio della stessa, l'Assemblea, convocata secondo quanto previsto dall'art.14 del presente Statuto, verificata l'effettiva sussistenza e la reale gravità di tali condotte, potrà applicare i seguenti provvedimenti:

- richiamo (con o senza diffida);
- espulsione dall'Associazione.

Il socio in questione ha diritto ad essere tempestivamente convocato, a partecipare ed a prender parola in Assemblea; se non vi partecipa, i provvedimenti che lo riguardano devono essergli comunicati per iscritto entro sette giorni dalla loro delibera.

I provvedimenti devono essere motivati per iscritto. I soci ai quali siano applicati i su indicati provvedimenti possono presentare ricorso scritto e motivato entro quindici giorni dalla comunicazione della loro adozione; il ricorso è valutato dall'Assemblea dei Soci che ne decide l'eventuale accoglimento con parere scritto, inappellabile e motivato, adottato al termine di apposita riunione cui il socio interessato avrà diritto di partecipare e di prender parola.

Art.12

La qualità di soci si perde per:

- dimissioni, mediante lettera indirizzata al Consiglio di Coordinamento;
- espulsione dall'Associazione secondo le modalità riportate nell'art.11;
- mancato rinnovo dell'iscrizione annuale.

I soci dimissionari, espulsi, ovvero decaduti, non possono vantare pretesa alcuna sulle quote associative versate né sul patrimonio dell'Associazione.

Art.13

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Coordinamento;

- il Presidente dell'Associazione;
- la Tesoreria;
- la Segreteria.

Art.14

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti coloro i quali risultano iscritti alla data di convocazione della stessa. L'Assemblea adotta le proprie decisioni tramite le maggioranze indicate dal presente Statuto, laddove non sia possibile raggiungere una visione unanimemente condivisa. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Coordinamento, almeno due volte in ogni anno solare, per:

- la programmazione delle attività;
- l'approvazione del bilancio consuntivo;
- la discussione di argomenti posti all'ordine del giorno tramite richiesta scritta di almeno tre soci.

L'Assemblea è, inoltre, convocata quando 1/5 dei soci ne facciano richiesta scritta - con necessaria indicazione del relativo ordine del giorno - al Consiglio di Coordinamento, con un numero minimo di tre richiedenti.

La convocazione dell'Assemblea va indetta per iscritto a cura della Segreteria, su indicazione del Consiglio di Coordinamento; essa deve indicare data, luogo ed ora della riunione dell'Assemblea e l'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata con preavviso di almeno quindici giorni, a tutti i soci, con almeno uno dei possibili mezzi di comunicazione personale disponibile (e-mail, sms, fax, raccomandata, ecc.) e deve essere pubblicata, al pari delle delibere in essa adottate, sul sito web dell'Associazione e su documento disponibile in sede.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci. Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio tramite delega scritta. Ogni socio può delegarne un altro per non più di tre volte nell'anno solare, delle quali non più di una per assemblee convocate dal Consiglio di Coordinamento.

L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza semplice dei soci presenti, salvo nei casi in cui è diversamente indicato.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare il programma preventivo delle attività dell'anno;
- nominare i componenti del Consiglio di Coordinamento;
- nominare la Tesoreria;
- nominare la Segreteria;
- deliberare su ogni altra questione inserita nell'ordine del giorno.
- I membri del Consiglio di Coordinamento, salvo casi eccezionali, devono partecipare all'Assemblea e sottoscrivere il verbale finale.
- L'Assemblea, inoltre, deve necessariamente essere convocata dal Consiglio di Coordinamento nei seguenti casi:
- delibera sulle modifiche dello Statuto con la maggioranza dei 2/3 dei soci;
- delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione con la maggioranza dei ¾ dei soci;
- delibera la revoca di uno o più membri del Consiglio di Coordinamento, della Segreteria

e della Tesoreria con la maggioranza della metà dei soci.

Art. 15

Il Consiglio di Coordinamento è composto da 5 membri (di cui 3 soci fondatori) incaricati dall'Assemblea dei Soci; nel caso in cui, al momento del conferimento dell'incarico, nessun socio fondatore risulti iscritto all'Associazione ovvero qualora i soci fondatori designati non accettino l'incarico, l'Assemblea sceglierà i membri del Consiglio di Coordinamento tra i soci ordinari. L'Assemblea dei soci nomina il Presidente dell'Associazione tra i componenti del Consiglio di Coordinamento; il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; questi, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, individua un sostituto, scelto all'interno del Consiglio di Coordinamento, cui delegare specifici compiti e attività. Non può essere eletto componente del Consiglio di Coordinamento il socio che, nello stesso anno solare, risulti iscritto ad un partito politico o ad associazioni, movimenti e liste civiche ad esso assimilabili per struttura e finalità; identico impedimento vige per il socio candidato in liste presentate nell'ambito di competizioni elettorali amministrative, politiche ed europee, nonché per il socio che rivesta la carica di Assessore comunale, provinciale e regionale.

Il Consiglio di Coordinamento:

- pone in essere le iniziative necessarie alla realizzazione del programma annuale definito dall'Assemblea nel rispetto delle finalità dell'Associazione e ne attua le delibere;
- cura l'ordinaria amministrazione;
- delibera, di volta in volta, eventuali rimborsi spese documentate nei confronti di persone appositamente incaricate per lo svolgimento di attività funzionali al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- fissa la data delle Assemblee dei soci (almeno due volte l'anno) e procede alla sua convocazione anche nei casi in cui ciò sia richiesto secondo le modalità definite nel presente Statuto;
- nomina i soci onorari;
- risponde del buon andamento dell'Associazione, sia sul piano etico, sia su quello finanziario;
- coordina le attività dei gruppi di lavoro interni all'Associazione.

I membri del Consiglio di Coordinamento sono gli unici soci a poter assumere obbligazioni nei confronti di terzi in nome e per conto dell'Associazione, previa verifica della copertura finanziaria da parte della Tesoreria ed autorizzazione dell'Assemblea dei soci; quest'ultima, inoltre, determina annualmente l'ammontare del fondo spese messo a disposizione del Consiglio di Coordinamento per lo svolgimento di attività di ordinaria amministrazione; le spese effettuate utilizzando tale fondo necessitano della preventiva verifica della copertura finanziaria da parte della Tesoreria e devono essere ratificate dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza in giudizio della stessa, salvo diversa decisione dell'Assemblea. I soci che assumano obbligazioni senza le previste autorizzazioni o ratifiche ed in violazione di quanto stabilito dal presente Statuto, rispondono delle stesse, interamente ed esclusivamente, col proprio patrimonio personale.

Art. 16

La Segreteria è composta da tre associati incaricati dall'Assemblea; al suo interno la Segreteria sceglie il proprio responsabile. La Segreteria cura l'esecuzione delle decisioni assunte dall'Associazione (eccezion fatta per quelle di competenza del Consiglio di

Coordinamento), attende alla corrispondenza, provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione, esegue gli incarichi ricevuti, provvede alla gestione del sito web www.osservatoriosud.org.

Art. 17

La Tesoreria è composta da tre associati eletti dall'Assemblea; al suo interno la Tesoreria sceglie il proprio responsabile; essa si occupa della regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto consuntivo e li sottopone al controllo ed alla approvazione dell'Assemblea.

Art. 18

Tutte le cariche sono annuali e rinnovabili; è prevista la verifica annuale dell'operato degli eletti da svolgersi contestualmente alla discussione ed approvazione del bilancio dell'Associazione. Tutte le cariche sociali sono non retribuite ed esclusive.

Art. 19

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative e, previo approvazione dell'Assemblea dei soci, dai contributi dati dagli Enti locali (anche su specifici progetti), dai contributi di altri Enti, dai contributi di privati ed altre associazioni e da occasionali attività coerenti con le finalità associative. I finanziamenti, per finalità e provenienza, non possono collidere con i principi esposti nel presente Statuto.

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea dei soci.

Essa è annuale, frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Ogni anno deve essere redatto il bilancio consuntivo e, qualora se ne riscontri la necessità, preventivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per essere consultato da ogni associato.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20

La durata dell'Associazione è illimitata.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina, al suo interno, un liquidatore che devolgerà le eventuali rimanenze ad organizzazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità; in mancanza del numero legale dell'Assemblea, la scelta del liquidatore sarà delegata al Consiglio di Coordinamento. Terminato il proprio mandato, il liquidatore presenterà all'Assemblea un rendiconto sul proprio operato. L'Associazione si scioglierà solo dopo l'approvazione del rendiconto.

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.